

Dal Marocco all'Italia

L'orfano in affido può «seguire» chi lo ha accolto

Giovanni Parente

Una "partita" che si gioca tutta secondo le regole degli altri. Ed è con queste regole che la giustizia italiana si è dovuta confrontare. Per capire se fossero o meno compatibili con la nostra disciplina sull'immigrazione.

Negli ordinamenti musulmani la *kafalah* è un istituto che consente di adempiere al dovere di fratellanza e di solidarietà nei confronti dei minori soli, orfani o abbandonati. In pratica due coniugi o anche un singolo affidatario (il *kafil*) accolgono un bambino (*mafkul*) e si impegnano a nutrirlo, mantenerlo ed educarlo come fosse il proprio figlio.

L'affidamento si protrae fino al compimento della maggiore età ma non avrà diritto all'eredità e non acquisterà il nome del nucleo in cui viene inserito.

Ma se il bambino viene assegnato a una coppia straniera che vive in Italia è possibile il ricongiungimento? In due vicende che hanno visto coinvolte due ragazzine marocchine (al centro dissenze depositate a marzo e a luglio di quest'an-

no) la Cassazione ha ritenuto che esistessero i presupposti. Va precisato che ogni Paese di area islamica ha regolamentato la *kafalah* in maniera più o meno dettagliata.

In realtà, come ammesso anche dai magistrati di Piazza Cavour, nella maggior parte delle

LA «KAFALAH»

Nei Paesi musulmani è una forma di solidarietà per i minori in difficoltà che la Cassazione ha deciso di riconoscere

legislazioni è disposta con procedura giudiziaria o comunque tramite un accordo autorizzato da un giudice.

È il caso anche del Marocco, che ha disciplinato questa forma di affido con due successivi interventi, l'ultimo dei quali risale al 2002. E a comparare l'istituto con l'affidamento previsto dalla legge italiana si scoprono più punti di contatto che differenze. Entrambi, a differenza dell'adozione, non

hanno effetti legittimanti, e non incidono sullo stato civile del minore.

Così, come sottolineato dalla Cassazione nelle due sentenze "gemelle" (la 7472/08 e la 19734/08), un'esclusione del requisito per il ricongiungimento familiare per dei soggetti affidati in *kafalah* penalizzerebbe tutti i minori «illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono» di Paesi arabi, per i quali è l'unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici.

Ma anche in questa particolare situazione c'è in ballo una sfida culturale. Lo ha spiegato a chiare lettere il gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ultimo monitoraggio sull'Italia: «Il tema del ricongiungimento familiare dei minori dati in *kafalah* ai loro *kafil* stranieri residenti in Italia è di grande rilevanza per la sua portata attuale e futura.

Perché il nostro Paese si trasformi da mera terra di immigrazione in terra di accoglienza e di interculturalità, occorre tener conto anche dei bambini orfani o comunque privi di una famiglia che tramite la *kafalah* si sono legati ad una famiglia islamica».

Tanto più che proprio la Convenzione riconosce riconosce la *kafalah* come una misura di protezione dell'infanzia «sostitutiva» della famiglia, insieme ad affidamento familiare, adozione, o in caso di necessità, istituti per l'infanzia.

